

CeFAS - Viale Trieste, 127 Viterbo

**Corso di aggiornamento
per coordinatori della sicurezza**



TITOLO IV

**"Ruoli, responsabilità e sanzioni nel
settore pubblico e privato"**



Argomenti:

- Principi contenuti nel «Codice degli appalti – D.lgs 12 aprile 2006 n. 163»
 - Obblighi della stazione appaltante e dell'appaltatore
- Regolamento di esecuzione del «Codice degli appalti» – DPR 207/2010
 - Tipologie ed oggetto dei contratti
 - PSC e DUVRI
 - Gestione della sicurezza in relazione ai livelli di progettazione
- Relazioni e raffronto tra il D.lgs 81/2008, il Codice degli appalti ed il regolamento di esecuzione

Codice degli appalti

Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163



Art. 4: c. 3: [le Regioni non possono prevedere una disciplina diversa da quella del codice]

Art. 38 c. 1 lett. e): non possono stipulare contratti i soggetti che hanno commesso gravi infrazioni in materia di sicurezza come risultanti dai dati dell'Osservatorio

Art. 86 c. 3 bis: nella predisposizione delle gare e nella valutazione dell'offerta anomala si deve tenere conto, tra l'altro, del costo relativo alla sicurezza che deve risultare congruo rispetto all'entità ed alle caratteristiche dei **lavori, dei servizi e delle forniture** (questi costi sono quelli afferenti al lavoro proprio dell'impresa e non sono indicati nei bandi ma devono essere quantificati nelle offerte)

Art. 86 c. 3 ter: il costo relativo alla sicurezza non può comunque essere soggetto a ribasso (**questi costi sono quelli determinati dalla stazione appaltante**)

Art. 87 c. 4: non sono ammesse giustificazioni in relazione agli oneri della sicurezza

Codice degli appalti
Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163
Art. 3 (Definizioni)
comma 7



7. Gli «appalti pubblici di lavori» sono appalti pubblici aventi per oggetto l'esecuzione o, congiuntamente, la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero, previa acquisizione in sede di offerta del progetto definitivo, la progettazione esecutiva e l'esecuzione, relativamente a lavori o opere rientranti nell'allegato I, oppure, limitatamente alle ipotesi di cui alla parte II, titolo III, capo IV, l'esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un'opera rispondente alle esigenze specificate dalla stazione appaltante o dall'ente aggiudicatore, sulla base del progetto preliminare o definitivo posto a base di gara. *(comma modificato dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007)*

8. I «lavori» di cui all'allegato I comprendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione, di opere. Per «opera» si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica. *(comma modificato dal D.Lgs. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008)*

Codice degli appalti

Estratto dell'allegato I



Allegato I - Elenco delle attività di cui all'articolo 3, comma 7

NACE [1]					
Sezione F			Costruzione		Codice CPV
Divisione	Gruppo	Classe	Descrizione	Note	
		45.31	Installazione di impianti elettrici	<p>Questa classe comprende:</p> <p>l'installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di:</p> <p>cavi e raccordi elettrici</p> <p>sistemi di telecomunicazione</p> <p>sistemi di riscaldamento elettrico antenne d'uso privato</p> <p>impianti di segnalazione d'incendio</p> <p>sistemi di allarme antifurto</p> <p>ascensori e scale mobili</p> <p>linee di discesa di parafulmini, ecc.</p>	45.310.000

Codice degli appalti

Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163



Art. 87 c. 4 bis: [nell'ambito dei requisiti per la qualificazione devono essere assunte informazioni circa l'adempimenti degli obblighi di sicurezza]

Art. 118 c. 4: l'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza al subappaltatore senza alcun ribasso (**tutti gli oneri**); la stazione appaltante deve verificare che si adempia a questo obbligo (sentendo il D.L. ed il CSE ovvero il Direttore dell'Esecuzione [art. 301 del 207/2010]); l'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti degli obblighi di sicurezza cui deve adempiere il subappaltatore

Art. 118 c. 7: l'affidatario deve coordinare i subappaltatori affinché i loro piani siano tra loro compatibili e coerenti con il proprio (POS e PSS) (congruenti per l'81/2008) (nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio l'obbligo è del mandatario). **Il Direttore Tecnico di cantiere (nominato dall'appaltatore) è responsabile del rispetto del piano (Ndr: dei propri piani) da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori (vedi art. 97 D.lgs 81/2008)**

Codice degli appalti Art. 131



- Entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori l'appaltatore consegna:
 - Eventuali proposte integrative al PSC (quando esistente)
 - Il PSS quando non è previsto il PSC (valutare il DUVRI)
 - Il POS da considerarsi quale piano di dettaglio del PSC o del PSS
- Il PSC o il PSS ed il POS fanno parte, a pena di nullità, del contratto; i relativi oneri vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso.
- Le gravi e ripetute violazioni costituiscono motivo di risoluzione del contratto. Il direttore di cantiere (nominato dall'appaltatore) ed il coordinatore vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza (il primo sui POS ed il secondo sul PSC).
- Le imprese esecutrici possono presentare, prima dell'inizio dei lavori, proposta di integrazione al PSC.

Codice degli appalti Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163



Art. 164 c. 4: il progetto preliminare e quello definitivo devono essere accompagnati da linee guida per la stima degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e che rientrano nell'importo a base di gara nonché della conseguente stima degli oneri medesimi.

Il soggetto aggiudicatore può affidare al contraente (general contractor) il ruolo di responsabile dei lavori (nell'appalto di progettazione ed esecuzione la nomina è della stazione appaltante)

Allegato XXI (correlato all'art. 164):

Progetto preliminare: prime indicazioni per la stesura dei piani di sicurezza; se è previsto che sia posto a base di gara deve consentire la definizione degli oneri della sicurezza in fase di esecuzione.

Progetto definitivo: comprende linee guida per la stima degli oneri per la sicurezza in cantiere; comprende elaborati (planimetrie e sezioni in scala non inferiore ad 1/100) con indicazione dei tracciati delle reti e da cui sia possibile determinare il costo per il rispetto delle norme di sicurezza. Il computo metrico deve riportare gli oneri per la sicurezza.

Progetto esecutivo: comprende il PSC.

Regolamento

D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207



Art. 10 c. 1 lett. dd) : il Responsabile del Procedimento svolge i compiti previsti dall'art. 26 c. 3 (redazione del DUVRI) qualora non sia prevista la redazione del PSC

Si ricorda che l'art. 26, al comma 7 del D.lgs. 81/2008, precisa che:

Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto (81/2008).

Art. 10 c. 2 : il Responsabile del Procedimento assume il ruolo di responsabile dei lavori ed inoltre, salvo diversa indicazione:

Art. 10 c. 3 :

- richiede la nomina del RSP e del RSE vigilando sulla loro attività;
- verifica (sentito il DL ed il CSE) che l'esecutore corrisponda, senza ribasso, gli oneri della sicurezza ai subappaltatori;

Art. 15 c. 11: [i progetti devono essere redatti pensando alla tutela dei lavoratori in fase di realizzazione ed a quella degli utenti e della popolazione in fase di utilizzo per quanto attiene alla sicurezza ed alla salute;]

Regolamento
D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207
Art. 16 (Quadri economici)



Art. 16 c. 1: i quadri economici, in relazione al livello di progettazione devono riportare:

- a.1: l'importo dei lavori a misura, a corpo, in economia (*comprende i costi della sicurezza di legge*);
- a.2: gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (*sono i costi contrattuali – vedi l'art. 39 del regolamento e gli artt. 32 e 42*);
- somme a disposizione tra cui il costo per la nomina dei coordinatori;

Art. 16 c. 2: l'importo dei lavori, a misura o a corpo ed in economia, deve essere suddiviso in importo per i lavori ed in costo per l'esecuzione dei piani di sicurezza (*costi contrattuali*);

Regolamento

D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207

Art. 39 (PSC)



Art. 39

Piano di sicurezza e di coordinamento e quadro di incidenza della manodopera
(art. 41, D.P.R. n. 554/1999)

[1] Il piano di sicurezza e di coordinamento è il documento complementare al progetto esecutivo, finalizzato a prevedere l'organizzazione delle lavorazioni più idonea, per prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, attraverso l'individuazione delle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, e la definizione delle relative prescrizioni operative. Il piano contiene misure di concreta fattibilità, è specifico per ogni cantiere temporaneo o mobile ed è redatto secondo quanto previsto nell'allegato XV al D.Lgs. 09/04/2008, n. 81. La stima dei costi della sicurezza derivanti dall'attuazione delle misure individuate rappresenta la quota di cui all'art. 16, comma 1, punto a.2).

[2] I contenuti del piano di sicurezza e di coordinamento sono il risultato di scelte progettuali ed organizzative conformi alle misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81, secondo quanto riportato nell'allegato XV al medesimo decreto in termini di contenuti minimi. In particolare la relazione tecnica, corredata da tavole esplicative di progetto, deve prevedere l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi in riferimento all'area e all'organizzazione dello specifico cantiere, alle lavorazioni interferenti ed ai rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici propri dell'attività delle singole imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi.

[3] Il quadro di incidenza della manodopera è il documento sintetico che indica, con riferimento allo specifico contratto, il costo del lavoro di cui all'art. 86, comma 3-bis, del codice. Il quadro definisce l'incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie di cui si compone l'opera o il lavoro.



Regolamento

D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207

Art. 32 (Computo metrico estimativo e Quadro Economico P.Def.)

[3] In relazione alle specifiche caratteristiche dell'intervento il computo metrico estimativo può prevedere le somme da accantonare per eventuali lavorazioni in economia, da prevedere nel contratto d'appalto o da inserire nel quadro economico tra quelle a disposizione della stazione appaltante.

[4] Per spese generali comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'esecutore, si intendono:

- a) le spese di contratto ed accessorie e l'imposta di registro;
- b) gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva o la garanzia globale di esecuzione, ove prevista, e le polizze assicurative;
- c) la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell'esecutore;
- d) la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere;
- e) le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e il ripiegamento finale dei cantieri, ivi inclusi i costi per la utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal committente; sono escluse le spese relative alla sicurezza nei cantieri stessi non assoggettate a ribasso;
- f) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- g) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;



Regolamento D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207

Art. 42 (Computo metrico estimativo e Quadro Economico del P.E.)

Art. 42

Computo metrico estimativo e quadro economico (art. 44, D.P.R. n. 554/1999)

[1] Il computo metrico estimativo del progetto esecutivo costituisce l'integrazione e l'aggiornamento del computo metrico estimativo redatto in sede di progetto definitivo, nel rispetto degli stessi criteri e delle stesse indicazioni precisati all'art. 41.

[2] Il computo metrico estimativo viene redatto applicando alle quantità delle lavorazioni, dedotte dagli elaborati grafici del progetto esecutivo, i prezzi dell'elenco di cui all'art. 41. Le quantità totali delle singole lavorazioni sono ricavate da dettagliati computi di quantità parziali, con indicazione puntuale dei corrispondenti elaborati grafici. Le singole lavorazioni, risultanti dall'aggregazione delle rispettive voci dedotte dal computo metrico estimativo, sono poi raggruppate, in sede di redazione dello schema di contratto e del bando di gara, ai fini della definizione dei gruppi di categorie ritenute omogenee di cui all'art. 3, comma 1, lettera s). Tale aggregazione avviene in forma tabellare con riferimento alle specifiche parti di opere cui le aliquote si riferiscono.

[3] Nel quadro economico, redatto secondo l'art. 16, confluiscono:

- a) il risultato del computo metrico estimativo dei lavori, comprensivi delle opere di cui all'art. 15, comma 9, nonché l'importo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- b) l'accantonamento in misura non superiore al 10% per imprevisti e per eventuali lavori in economia;
- c) l'importo dei costi di acquisizione o di espropriazione di aree o immobili, come da piano particellare allegato al progetto;
- d) tutti gli ulteriori costi relativi alle varie voci riportate all'art. 16.

Regolamento Livelli di progettazione



Regolamento

Art. 17 (documenti del progetto preliminare)



- Un elaborato contenente le **prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza** con i seguenti contenuti minimi:
 - ✓ descrizione dell'opera e scelte progettuali;
 - ✓ analisi e valutazione dei rischi anche con riferimento alle lavorazioni interferenti;
 - ✓ scelte progettuali ed organizzative;
 - ✓ **stima sommaria dei costi per la sicurezza in relazione alle scelte sopra elencate;**

L'elaborato sopra descritto deve essere allegato al contratto ferma restando l'integrazione con il PSC predisposto a corredo del **progetto esecutivo**.

Art. 22, c. 2: quadro economico: deve riportare l'importo dei lavori ed i costi della sicurezza (valutati con l'elaborato di cui all'art. 17) non soggetti a ribasso.

Regolamento

Art. 24 (documenti del progetto definitivo)



- ❑ aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
- ❑ quadro economico con la stima dei costi della sicurezza dedotti dal documento di cui al punto precedente;
- ❑ nel caso di appalto che ha per oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori (art. 53 c.2 lett. b del codice: il progetto **definitivo** è dell'amministrazione aggiudicatrice), il progetto è corredato dal piano di sicurezza e coordinamento **sulla base del quale determinare i costi della sicurezza;**

Regolamento

Art. 33 (documenti del progetto esecutivo)



- piano di sicurezza e coordinamento;
- quadro economico con la stima dei costi della sicurezza dedotti dal documento di cui al punto precedente;

Art. 39: rimanda al D.lgs 81/2008 per quanto attiene ai contenuti dei piani di sicurezza e coordinamento ed alla relativa stima dei costi della sicurezza

Art. 42 c. 3 lett. a): il quadro economico riporta distintamente gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

Regolamento D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207



Art. 137: fanno parte del contratto:

- il PSC o il PSS ed il POS
- il cronoprogramma

Art. 151: il coordinatore per l'esecuzione può essere il direttore dei lavori; se non lo è le stazioni appaltanti prevedono la presenza di un direttore operativo avente i requisiti di legge che sia anche Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione. I provvedimenti presi dal committente o dal responsabile dei lavori in seguito alla segnalazione del CSE sono comunicati all'autorità di vigilanza.

Art. 168: in caso di affidamento della progettazione esecutiva e della esecuzione dei lavori (**previa acquisizione del progetto definitivo: art. 53 c. 2 lett. c del codice**), il coordinatore per la progettazione è nominato dalla stazione appaltante su proposta dell'affidatario.